Rassegna Stampa

di Lunedì 27 giugno 2022

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
1	Italia Oggi Sette	27/06/2022	*Infrastrutture, in accelerata sulle scadenze del Pnrr (R.Miliacca)*	3
8/9	La Repubblica - Cronaca di Roma	27/06/2022	*Civitavecchia-Orte 47 anni di burocrazia e il "fine lavori" ancora non c'e' (A.Petri)*	4
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	25/06/2022	*La Corte dei conti boccia il 110%: "Il superbonus e' distorsivo" (G.Trovati)*	6
Rubrica	**Energia**			
32	Affari&Finanza (La Repubblica)	27/06/2022	*Debutta l'idrogeno verde italiano al 100% (I.Scalise)*	8
40/41	Affari&Finanza (La Repubblica)	27/06/2022	*Eolico e solare sempre ai box. "Tutta colpa della burocrazia" (V.De Ceglia)*	9
Rubrica	**Università e formazione**			
44	Italia Oggi Sette	27/06/2022	*Laurea scelta ancora vincente (A.Longo)*	11
Rubrica	**Professionisti**			
1	Il Sole 24 Ore	27/06/2022	*Trenta giorni per l'accesso ai dati degli studi (M.Marraffino)*	13
4	Italia Oggi	25/06/2022	*Professionisti, l'equo compenso e' bloccato dai veti della sinistra (M.Bianchi)*	16
28	Italia Oggi	25/06/2022	*Salario minimo, una legge che non si potra' applicare*	17
28	Italia Oggi	25/06/2022	*Un tavolo per l'equo compenso (S.D'alessio)*	18
Rubrica	**Fisco**			
1	Il Sole 24 Ore	27/06/2022	*Pagamenti. Pos obbligatorio, partono le sanzioni dopo dieci anni (D.Aquaro)*	19
1	Il Sole 24 Ore	25/06/2022	*Allerta massima sulle cessioni: piu' controlli dalle banche (G.Latour)*	24
26	Il Sole 24 Ore	25/06/2022	*La responsabilita' solidale vincola ai controlli banche e professionisti (A.Iorio)*	25
24	Italia Oggi	25/06/2022	*Il prorata Iva fraziona il 110% (F.Ricca)*	26
24	Italia Oggi	25/06/2022	*Servizi professionali, ritenuta inapplicabile (G.Stancati)*	27
25	Italia Oggi	25/06/2022	*Banche, controlli severi su 110% (F.Poggiani)*	28

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 27-06-2022
Pagina 1
Foglio 1

Affari Legali

Infrastrutture, in accelerata sulle scadenze del Pnrr

da pag. 29

Il 30 giugno è la data per completare le scadenze del secondo trimestre del Pnrr

Infrastrutture, ora si accelera

DI ROBERTO MILIACCA

Il 30 giugno 2022 sarà un giorno molto importante per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Entro quella data, infatti, dovranno essere completate tutte le scadenze (milestones) normative e attuative previste per il secondo trimestre dal cronoprogramma concordato con l'Europa. Solo così l'Italia potrà inviare alle istituzioni comunitaria la richiesta per ottenete la nuova tranche (la prima è stata erogata a marzo) dei 191,5 miliardi di euro di fondi del Ngeu previsti per l'Italia. Entro il 30 giugno, secondo il programma concordato, dovrebbe arrivare a compimento circa la metà delle riforme, mentre, per quanto riguarda gli investimenti, la percentuale di completamento prevista sarà pari a circa il 25%. Una parte fondamentale del piano riguarda le infrastrutture, sulle quali il governo ha puntato bel 61.5 miliardi. «Il Pnrr è ad un buon stato di attuazione», ha assicurato pochi giorni fa il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. Ne sono convinti alcuni degli avvocati d'affari specializzati in infrastrutture, che Affari Legali ha sentito questa settimana. E che hanno fatto una riflessione a voce alta, su opportunità e sfide che il Paese deve affrontare in questi mesi. Come per esempio quella di sfruttare l'effetto catalizzatore del Pnrr per progetti di partnerariato pubblico-privato (PPP), ma anche per attrarre e coinvolgere long term investor per sostenere e intensificare i progetti infrastrutturali sul tappeto. E poi, naturalmente, c'è la sfida della sostenibilità dell'ambiente, cioè quella di ragionare non solo in termini di costi delle opere, ma anche in termini di benefici sociali e ambientali che le infrastrutture da realizzare dovranno produrre per le generazioni future. Temi sfidanti che hanno bisogno, per essere realizzati, anche di una classe professionale disponibile ad aiutare.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

GRANDI OPERE

Civitavecchia-Orte 47 anni di burocrazia e il " fine lavori" ancora non c'è

Al via i cantieri nel tratto fra Monte Romano e Tarquinia Ma mancano altri 15 km

di **Aurelio Petri**

Quarantasette anni e non è ancora finita. Ricominciano i lavori per il completamento della Trasversale Civitavecchia-Orte, che collegherà il porto tirrenico con gli scali dell'Adriatico. Mancano meno di 20 km per chiudere l'asse viario per quella che ormai è diventata la "Salerno-Reggio Calabria del centro Italia" anche se Anas ha dato il via libera alla costruzione del primo stralcio, che comprenderà gli svincoli di Monte Romano Est e Tarquinia. Poi ne è previsto un altro, l'ultimo e più lungo, che però richiede maggiori tempi di analisi. Per ora da Civitavecchia si arriva a Viterbo tramite l'Aurelia Bis, strada tortuosa a due corsie in mezzo alla macchia mediterranea costellata di curve dove trovarsi un tir davanti equivale a rassegnarsi al ritardo, almeno fino a Cinelli.

Perché la "Salerno-Reggio Calabria del centro Italia"? Di questa strada si parla dai primi anni '60 perché l'idea di allora era quella di far congiungere le acciaierie di Terni con il porto di Civitavecchia. I lavori partirono nel 1975 ma la Trasversale non è mai arrivata al mare. Ma almeno la malfamata autostrada del basso Tirreno – diventata sinonimo di eterna incompiuta – aveva come parziale scusante la lunghezza di quasi 500 km. Questa invece no, nonostante un'accelerazione importante impressa qualche anno fa. Infatti la Regione Lazio su tutti, oltre alla Regione Umbria e le associazioni imprenditoriali (che da sempre ne hanno implorato il completamento) si sono seduti al tavolo. Trovati i fondi, ecco che poi il nodo è diventato il percorso. Tracciato verde più economico e veloce, o quello viola, costoso ma meno impattante? La scelta del verde è stata stoppata dai ricorsi ambientalisti perché la strada sarebbe passata dentro la Valle del Mignone, motivo per cui il Tar regionale ha accolto l'esposto. Da qui il commissariamento, nella speranza di arrivare a dama.

La commissaria governativa per il completamento dell'opera Ilaria Maria Coppa si trova per le mani una bella gatta da pelare: riuscire a terminare la strada senza rischiare di vedersi fermare il lavoro per altri mesi. Da un punto di vista squisitamente tecnico, Anas fa sapere che il progetto del primo stralcio in via di costruzione prevede, in uscita dallo svincolo Monte Romano Est, circa 5 km di strada e un paio di gallerie che costeranno 230 milioni di euro, per un investimento complessivo di 290 milioni di euro con tempi di completamento dei lavori stimati in 4 anni.

Sul fronte dell'ultimo tratto, dallo svincolo di Tarquinia fino all'innesto con l'autostrada A12, «è stata avviata la procedura di aggiornamento di Valutazione di Impatto Ambientale – dice la Commissaria – ed è stata aperta la Conferenza dei Servizi, attività intraprese con l'ausilio delle strutture tecniche di Anas, condivise con il Ministero e la Regione. Questa fase autorizzativa è stata preceduta da una serie di tavoli tecnici, con i dicasteri, i Comuni e i soggetti interessati, per recepire le indicazioni ed istanze dei vari portatori di interesse. Ottenute le autorizzazioni, si potrà procedere con l'approvazione del progetto e la successiva indizione della gara di appalto». La Coppa ricorda come negli anni siano state studiate diverse alternative progettuali ferme restando «l'urgenza di completare l'opera, la messa in sicurezza stradale e il decongestionamento del traffico causato dalla strettoia di Monte Romano». Nodo fondamentale questo poiché in paese sussiste un vero collo di bottiglia, rappresentato da un arco che costringe al senso unico alternato e conseguenti code di auto e camion lunghissime. Inoltre va individuato un tracciato a prova di ricorso, che soddisfi la tutela ambientale e il patrimonio archeologico del sito Unesco della Necropoli di Tarquinia. «Si stanno effettuando degli approfondimen-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ti archeologici vista la sensibilità dell'area legata all'attraversamento del sito Unesco, valutando ipotesi alternative che prevedono, a seconda del tracciato, una presenza più o meno estesa di gallerie e comunque si auspica di arrivare ad una scelta condivisa entro la fine di quest'anno». Le opere non rientrano nel Pnrr ma sono finanziate da risorse stanziate da Anas e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. «Il tratto è integralmente finanziato e si auspica che la proficua collaborazione con le amministrazioni preposte al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni potrà consentire di impegnare i 200 milioni di euro di risorse FSC entro la fine del 2022» la conclusione della commissaria Cappa.

I numeri

5

La distanza
I cantieri che stanno per ripartire copriranno una distanza di 5 km, alla fine dell'opera ne mancano altri 15

290 mln

Gli investimenti
Fra la strada e la costruzione di due gallerie l'intervento prevede un investimento di 290 milioni

4

La durata
Per la realizzazione di questo nuovo e parziale step dei lavori è previsto un lasso di tempo di 4 anni

La Commissaria
Ilaria Maria Coppa
la Commissaria governativa cui è affidato il completamento dell'opera

La Trasversale
Lavori in corso sull'arteria che dovrà collegare Civitavecchia a Orte. I primi cantieri sono stati avviati nel 1975

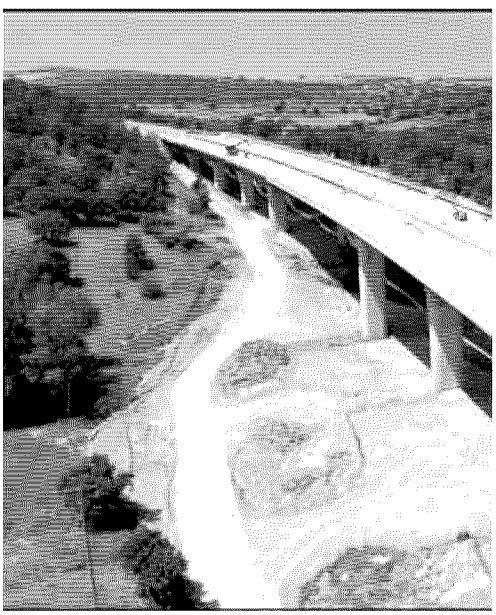

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

La Corte dei conti boccia il 110%: «Il superbonus è distorsivo»

Gli incentivi

Gli sconti fiscali, quelli edilizi in primis, sono «distorsivi» e hanno effetti distributivi «non sempre auspicabili». Lo dice la Corte dei conti nella parifica del bilancio dello Stato, lanciando anche un nuovo allarme sulla lotta all'evasione.

Gianni Trovati —*a pag. 7*

La Corte dei conti boccia il Superbonus «distorsivo»

Bilancio pubblico. La magistratura contabile nella parifica del rendiconto dello Stato: da rivedere le agevolazioni che danno «effetti distributivi» distorti e «benefici ingiustificati». Allarme anti-evasione

Gianni Trovati
ROMA

Lo Stato che si dà obiettivi di crescita economica «sfidanti» e spende miliardi a decine per rilanciare il Pil, secondo la Corte dei conti penalizza «le stesse imprese agevolate da interventi nazionali ed eurounitari» continuando a ritardare i pagamenti delle fatture commerciali, come spiega il Procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale. E mentre si prova una riforma fiscale con prospettive ambiziose di lotta all'evasione tramite integrazione totale delle banche dati e uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi del rischio, si pratica «un utilizzo scarso dell'anagrafe dei rapporti finanziari e degli accertamenti sintetici», anche in un 2021 in cui «si è registrata una diminuzione dei controlli» sul campo, aggiunge il presidente di coordinamento delle sezioni riunite di controllo Enrico Flaccadoro.

Ma a rendere urgente un ripensamento del fisco per renderlo «equo, condiviso e orientato alla la crescita», ha avvertito ieri la Corte nel giudizio di parifica sul rendiconto 2021, è anche un altro fattore: l'esigenza di ridisegnare un sistema di incentivi e detrazioni che sono «un elemento di distorsione del prelievo». Il tutto mentre guerra e inflazione cooperano per «mettere potenzialmente a rischio qualsiasi piano di programmazione» e impongono di correre nel «creare le condizioni strutturali per la realizzazione del Pnrr», come chiosa il presidente della Corte Guido Carlino.

Il bilancio dello Stato ieri ha ottenuto la consueta parifica dai magistrati dei conti. Ma per la Corte l'esame del rendiconto 2021 è l'occasione per mettere in fila le «contraddizioni» che continuano a caratterizzare la gestione della finanza pubblica. Non sono poche.

Il capitolo fiscale ne ospita parecchie. La più palese è quella degli sconti, che mentre la finanza pubblica prova a concentrarsi nell'aiuto delle famiglie più povere e delle imprese più in difficoltà, in molti casi offrono «benefici non giustificati a gruppi specifici di soggetti», determinano «effetti distributibi non sempre auspicabili» e fanno tutto questo comportando «perdite di gettito rilevanti». L'accusa, generica solo alla prima occhiata, punta dritto invece «al complesso sistema dei bonus edilizi» che hanno prodotto solo nel 2020-21 prime cessioni di crediti e sconti in fattura per 38,4 miliardi di euro. Numeri ovviamente ingigantiti dal Superbonus, su cui torna a salire l'agitazione nelle banche sulle verifiche nella cessione dei crediti, come mostra una circolare Abi che sottolinea i rischi di responsabilità in solido dei cessionari alla luce delle istruzioni di giovedì delle Entrate (servizio a pagina 26).

In parallelo risuona un nuovo allarme sulla lotta all'evasione. Perché la flessione dei controlli nell'analisi della Corte si è dilungata ben oltre il periodo più buio della pandemia, e anche la fatturazione elettronica, che pure insieme a Reverse Charge e Split Payment è il motore principale nell'aumento dell'adesione spontanea agli obblighi Iva, ha avuto risultati «inferiori alle attese». Ma non c'è solo il fisco.

La Corte mette anche in fila gli elementi di una paradossale azione contemporanea di acceleratore e freno sulla crescita economica. Dopo il rimbalzo dell'anno scorso, superiore alle previsioni ufficiali e non, anche per quest'anno il governo ha fissato nel Def un obiettivo di aumento del Pil che resta «sfidante» nonostante la correzione al ribasso; anzi l'obiettivo è «ottimistico alla luce delle valutazioni più recenti degli organismi internazionali e degli analisti privati» secondo Enrico Flaccadoro, perché «lo shock in atto porta a prefigurare conseguenze più sostenute sul piano dell'economia reale e dei bilanci di famiglie e imprese» rispetto a quelle che promette di determinare sui conti pubblici.

Per rincorrere questo tasso di crescita la spesa pubblica, nazionale ed europea, è a livelli inediti. Ma negli stessi mesi in cui si sono stati scritti a raffica decreti anti-crisi e si è accesa la macchina del Pnrr, gli indicatori dei tempi di pagamento della Pa nei confronti delle imprese fornitrici registrano numeri scoraggianti.

Il quadro in realtà è tutt'altro che omogeneo. Ma, questo è il punto, non mostra miglioramenti percepibili, con le situazioni più critiche che restano tali e qualche volta peggiorano.

Fra i ministeri primeggia in negativo il Viminale, che nel 2021 registra un ritardo medio di 67,1 giorni nei pagamenti, contro i 62,3 del 2020, ed è inseguito in questa corsa al ribasso dalle Politiche agricole (42,3 giorni di troppo contro i 17,5 dell'anno prima). Mentre la situazione rimane critica anche in sanità e negli enti territoriali, che moltiplicano le platee di aziende in attesa alla cassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 25-06-2022
Pagina 1
Foglio 2 / 2

LE BANCHE
Sulle cessioni dei crediti l'Abi sottolinea i rischi di responsabilità in solido dopo le istruzioni dell'agenzia delle Entrate

I PAGAMENTI DELLA PA
Gli indicatori dei tempi di pagamento della Pa nei confronti delle imprese registrano numeri scoraggianti

ADOBESTOCK

Bonus edilizi. Ingigantiti dal Superbonus, hanno prodotto solo nel 2020-21 prime cessioni di crediti e sconti in fattura per 38,4 miliardi di euro

Sugli Usa l'ombra della recessione

Criptovalute, 530 miliardi in fumo

La Corte dei conti boccia il 110% «il superbonus è distorsivo»

La Corte dei conti boccia il Superbonus «distorsivo»

Uif, nel 2021 record di segnalazioni frodi Franco: Pnrr, cruciale prevenire i crimini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A&F la Repubblica Affari&Finanza

Settimanale Data 27-06-2022
Pagina 32
Foglio 1

Transizione green

Debutta l'idrogeno verde italiano al 100%

IRENE MARIA SCALISE

H2Energy, azienda bresciana, ha presentato la prima macchina produttrice per uso industriale, e ha fondato un centro di ricerca & sviluppo per attirare talenti

Ha debuttato alla fiera della tecnologia industriale di Hannover a fine maggio il primo elettrolizzatore Pem, macchina produttrice di idrogeno verde tutta italiana e ad uso industriale. A produrla è H2 Energy srl, azienda costituita da tre soci imprenditori e industriali bresciani. «Si tratta del primo elettrolizzatore per la generazione di idrogeno a livello industriale con potenza da 1 MW - spiega Saro Capozzoli, uno dei tre soci - il nostro obiettivo è produrre idrogeno verde made in Italy con tecnologie innovative e sempre più competitive. Non vogliamo insomma dipendere da strutture e fornitori esteri per non ripetere gli errori che oggi ci legano a filo doppio con i cinesi, per esempio, per la fornitura di impianti fotovoltaici». Per questo in H2 Energy hanno costituito un laboratorio di ricerca & sviluppo: «Esistiamo da più di 2 anni e ormai non siamo più una start up ma una Pmi innovativa, da noi lavorano un team di esperti, chimici, ingegneri dei materiali e ricercatori puri che arrivano dalle migliori realtà italiane e straniere. Il nostro progetto ha riportato in Italia figure di alto livello che lavoravano all'estero per creare un polo di innovazione tecnologica sull'idrogeno green. Vogliamo diventare punto di riferimento per ottenere il meglio dal processo di elettrolisi inoltre stiamo allestendo un'area di "test bench" e saremo in grado di collaudare prototipi per terzi».

L'azienda che piacerebbe a Greta Thunberg, dato che l'idrogeno industriale è considerato un vettore chiave per la decarbonizzazione indispensabile per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica previsti dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Cop26, conta attualmente 25 collaboratori di cui 9 sono impiegati nel settore Ricerca e Sviluppo. Ma non finisce qui: «La scommessa sul futuro è quella di arrivare a trecentocinquanta dipendenti con il lancio della giga-factory fabbrica automatica di produzione degli stack e dei sistemi di elettrolisi alcalini (Pem e Aem) entro il 2024-2025».

Quali sono i campi di azione dell'azienda? «H2Energy sta già lavorando nel settore del food e dell'industria alimentare, per la produzione di vapore attraverso l'energia green, con il settore della logistica aeroportuale del nord Europa e la logistica dei porti marittimi, e con le acciaierie e importanti gruppi industriali italiani per trasformare l'acciaio in acciaio verde». Ecco i progetti per il futuro: «L'impianto che abbiamo esposto ad Hannover è il primo di 5 unità, prevediamo di produrre 7 Mw nel 2022 e più di 30 nel 2023 per poi salire a oltre 100 Mw nel 2024. Purtroppo l'Italia è molto indietro rispetto al nord Europa che è di 10 anni avanti a noi in termini di maturità dei progetti, ma vedo che ce la stiamo mettendo tutta per recuperare appena possibile».

Fino ad oggi però i soldi necessari per la produzione sono usciti dalle tasche dei tre imprenditori. Zero sovvenzioni governative: «Teoricamente dovremo ricevere un aiuto dal Pnrr ma il problema è che le procedure per l'accesso ai fondi sono incompatibili con lo sviluppo delle tecnologie». In conclusione dunque, c'è ancora molto da fare: «Siamo contenti del successo di Hannover ma bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a realizzare e a studiare le tecniche più innovative perché l'idrogeno green è già il presente dell'industria a livello internazionale, noi siamo partiti con una visione molto concreta: produrre idrogeno verde italiano a livello industriale per eliminare i problemi principali che sono quelli di stoccaggio dell'idrogeno. Per capirci: dove immagazzinarlo quando serve per usi industriali che devono essere assicurati. La particolarità di H2 Energy è che costruisce i container e i sistemi di elettrolisi per la produzione di idrogeno dove è utile, così che l'idrogeno possa essere sempre disponibile, evitando problemi di stoccaggio e trasporto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

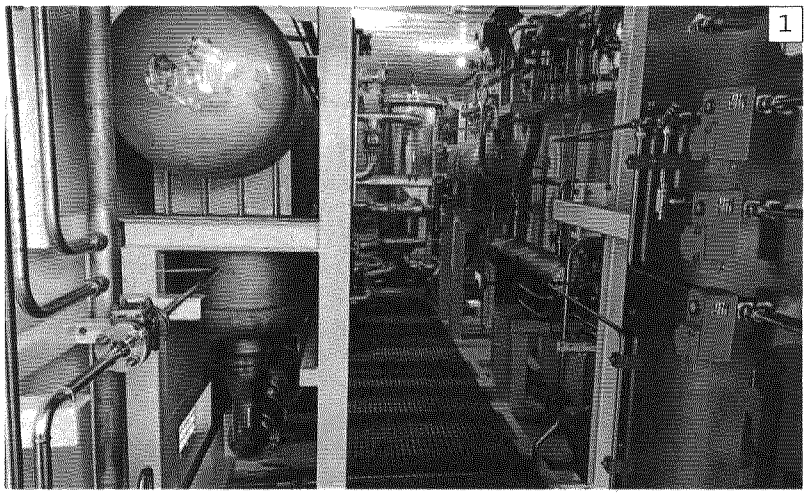

1 Il primo elettrolizzatore PEM, macchina produttrice di idrogeno verde tutta italiana e ad uso industriale di H2 Energy

Claudio Mascialino
Ceo H2 Energy

Saro Capozzoli
Cofondatore H2 Energy

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A&F la Repubblica Affari&Finanza

Settimanale Data 27-06-2022
Pagina 40/41
Foglio 1 / 2

La transizione ecologica

Eolico e solare sempre ai box "Tutta colpa della burocrazia"

VITO DE CEGLIA

L'economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, spiega come i nuovi progetti restino spesso sulla carta per colpa di iter autorizzativi troppo lenti, che frenano a monte la corsa delle rinnovabili in Italia

La posta in gioco è alta: portare la quota di rinnovabili sui consumi finali di famiglie e imprese al 2030 dall'attuale 40%, annunciato solo un anno fa dal governo italiano nel Piano energetico nazionale, al 45%, il nuovo obiettivo indicato nel RepowerEu, il piano che delinea la strategia europea per accelerare la transizione verso le energie pulite e per affrancarsi dalle fonti fossili importate dalla Russia nel giro di 5 anni.

Cosa significa tutto questo per l'Italia? Che il nostro Paese dovrà passare dall'attuale 1,5 GW di nuove installazioni di capacità elettrica rinnovabile annua a non meno di 10 GW per essere in linea con le ambizioni del RepowerEu. Il paradosso è che gli investimenti in energia rinnovabile sono ripartiti con forza in Italia nel 2021, un segnale incoraggiante che arriva dopo anni di scarsa dinamicità del mercato delle energie green nel nostro Paese. Restano tuttavia da risolvere intralci burocratici e normativi che si traducono in lungaggini davvero micidiali per gli operatori del settore, per il rilancio del Paese e per la sua transizione ecologica.

I numeri dell'ultimo rapporto di Irex, lo studio di Althesys che dal 2008 monitora il settore delle rinnovabili, ci ricorda infatti che nel 2021 gli investimenti non sono mai stati così attraenti e che i margini per le aziende sono quasi raddoppiati in un anno, anche grazie alla corsa dei prezzi energetici. Eppure, i nuovi progetti spesso restano sulla carta per colpa di iter autorizzativi troppo lenti che frenano a monte la corsa delle rinnovabili in Italia. I dati di Althesys riportano che lo scorso anno, grazie anche al rimbalzo economico post Covid, sono state messe a segno oltre 430 operazioni (più 72% sul 2020), per 14,9 GW di potenza (più 37%), che hanno generato 13,5 miliardi di investimenti (più 48% a valore). Il fotovoltaico resta primo tra le tecnologie, con 8,4 GW e oltre 6 miliardi di euro. Scende, invece, l'eolico. Le operazioni di crescita organica sono l'81% del totale per 10,6 GW e 8,2 miliardi. La crescita per linee esterne copre il 28%, con 4,7 miliardi contro i 3,8 del 2020.

Per contro, denuncia il rapporto, su 264 nuovi progetti eolici e fotovoltaici utility scale, cioè di taglia pari o superiore a 1 MW, effettuati nel 2021 sia da imprese straniere che italiane, anche attraverso operazioni oltre confine, ben 188 progetti (oltre il 70%) risultavano in corso di autorizzazione. La situazione è ancora peggiore se si considerano le dimensioni delle iniziative, delle quali solo il 18% ha ricevuto il via libera: poco più di 1,4 GW contro gli 8,2 GW in attesa. Nel fotovoltaico, a fronte di 60 impianti autorizzati, ce n'è quasi il triplo in stand-by burocratico: 169 progetti. Le installazioni utility scale "congelate" valgono oltre 4,3 GW. Anche nell'eolico onshore, a fronte di circa 300 MW in via di autorizzazione, 1,2 GW sono fermi ai box. In questo panorama dinamico e critico al tempo stesso, nel 2021 sono state annunciate diverse nuove pipeline di progetti in sviluppo, per un totale di 1,5 GW circa tra eolico e fotovoltaico.

«Negli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un miglioramento sulle tempistiche delle autorizzazioni ma non è ancora sufficiente per raggiungere i nuovi obiettivi al 2030 previsti dal RepowerEu. Obiettivi che sono più alti rispetto a quelli attualmente in vigore con il Piano energetico italiano», premette l'economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys. Quali sono i problemi principali che a valle frenano gli iter autorizzativi in Italia? «Sono principalmente due: Regioni e soprintendenze del ministero dei Beni culturali. Nel primo caso, gli enti regionali si muovono in ordine sparso perché non sono state ancora definite le cosiddette aree idonee per realizzare gli impianti rinnovabili in modo da snellire il processo autorizzativo. Probabilmente, sarebbe stato meglio se la normativa nazionale avesse indicato le aree non idonee per evitare il problema; nel secondo caso, i veti delle soprintendenze continuano a bloccare ormai da anni progetti previsti in aree industriali dismesse perché potenzialmente gli interventi potrebbero risultare nocivi per il patrimonio storico del Paese», risponde Marangoni.

Nonostante i rischi dovuti ai vincoli burocratici, investire nelle rinnovabili piace sempre di più. «L'interesse da parte degli investitori italiani e internazionali proseguirà anche nei prossimi anni visto che i prezzi dell'energia e del gas

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

difficilmente scenderanno, quindi i margini continueranno ad essere molto profittevoli. Tra fotovoltaico ed eolico è più facile che gli investimenti si concentrino nel solare, perché i tempi per ottenere le autorizzazioni sono in media un terzo più bassi rispetto all'eolico», puntualizza Marangoni. Per l'eolico offshore, il discorso potrebbe cambiare: «Lo scenario è mutato radicalmente grazie all'evoluzione tecnologica e ai permessi resi più semplici», dice il ceo di Althesys.

Elementi strategici per lo sviluppo delle rinnovabili sono anche le infrastrutture di rete e gli accumuli, che consentono di mantenere adeguato e in sicurezza il sistema elettrico. A che punto siamo con lo storage? «La tecnologia è matura per certi tipi di batterie abilitate per piccoli impianti fotovoltaici. A livello di utility scale, cioè di grandi batterie al servizio della rete, non ci sono invece ancora gli economics per una questione di costi», conclude Marangoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

60

FOTOVOLTAICO

A fronte di 60 impianti realizzati nel 2021, il triplo resta in attesa: 169 progetti

4,3

GW

Le installazioni utility scale "congelate" valgono oltre 4,3 GW

1 Il nuovo impianto eolico di Edison inaugurato a Mazara del Vallo

Lo studio

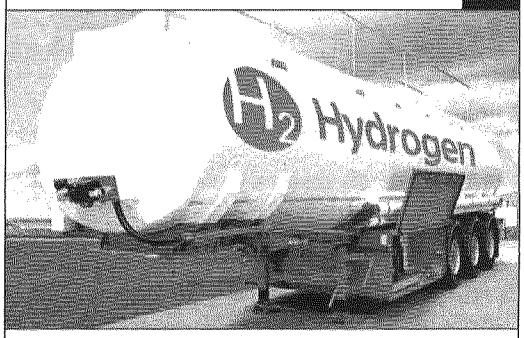

IDROGENO VERDE, FUTURO DA COSTRUIRE

Secondo lo studio di Althesys, lo sviluppo dell'idrogeno verde è in questo momento la più grande sfida per l'Europa nei prossimi anni. Sono in Europa 211 le iniziative mappate dallo studio e oltre 200 le imprese coinvolte, di cui 38 utility, 10 oil&gas e 7 Tso. A oggi, solo il 12% dei progetti ha però concrete possibilità di entrare in esercizio. su 80 GW di capacità progettata, appena 1,2 GW sono certi. Lo studio rileva che molte iniziative hanno numerosi elementi indefiniti, riflettendo le incertezze di un settore in gran parte ancora da costruire. I prossimi tre anni saranno quelli decisivi, sia per definire il quadro regolatorio, sia per vedere i primi progetti importanti in esercizio. Infine, l'introduzione del RepowerEu potrebbe fornire oggi nuove opportunità, aiutando a superare gli attuali ostacoli legati anche al permitting.

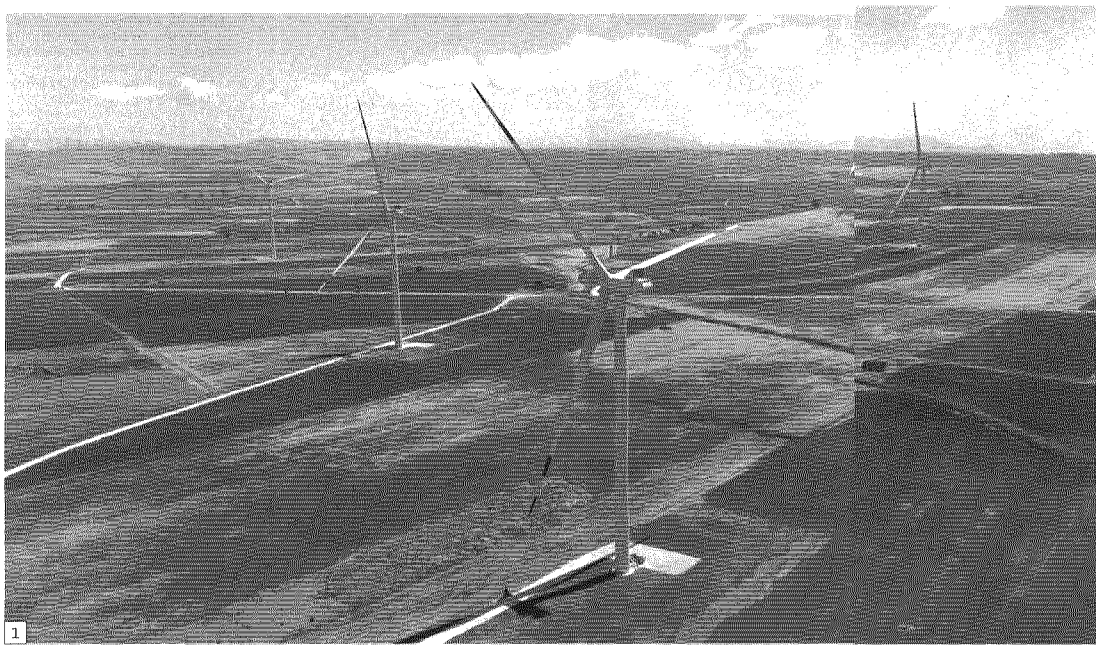

1

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 27-06-2022
Pagina 44
Foglio 1 / 2

I dati del rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni dal titolo

Laurea scelta ancora vincente

Minori rischi di restare disoccupati e retribuzioni più alte

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

I laureati hanno meno probabilità di restare disoccupati rispetto ai diplomati, potendo peraltro contare su una busta paga mediamente più consistente durante l'arco della vita lavorativa. Si conferma, inoltre, la maggiore efficacia dei titoli di studio in ambito tecnologico che garantiscono migliori condizioni di occupabilità. Sono alcuni dei trend che si rilevano dalla lettura dei contenuti del "Rapporto 2022 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati" curato da AlmaLaurea. Con specifico riferimento ai dati relativi alla condizione occupazionale, l'indagine ha riguardato 660 mila laureati di 76 atenei e ha analizzato i risultati raggiunti nel mercato del lavoro nel 2020, 2018 e 2016, contattati, rispettivamente, a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo.

La marcia in più dei laureati. In base alle evidenze che scaturiscono dal report, all'aumentare del livello del titolo di studio posseduto diminuisce il rischio di restare intrappolati nell'area della disoccupazione. I laureati godono, infatti, di vantaggi occupazionali importanti rispetto ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado durante l'arco della vita lavorativa. Gli analisti evidenziano che secondo la più recente documentazione Istat, nel 2021 il tasso di occupazione della fascia d'età 20-64 è pari al 79,2% tra i laureati, rispetto al 65,2% di chi è in possesso di un diploma. Inoltre, la documentazione più recente OECD – Organizzazione Europea per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico a disposizione rileva che, nel 2017, un laureato guadagnava il 37% in più rispetto ad un diplomato di scuola secondaria di secondo grado.

Trend in miglioramento. In dettaglio, nel 2021 il tasso di occupazione è pari, a un anno dal conseguimento del titolo, al 74,5% tra i laureati di primo livello e al 74,6% tra i laureati di secondo livello del 2020. Il confronto con le precedenti rilevazioni mostra un tendenziale miglioramento del tasso di occupazione. In particolare, per i laureati di secondo livello, nel 2021 il tasso di occupazione risulta in aumento di 2,9 punti percentuali rispetto all'indagine precedente, per i laureati di primo livello, invece, l'incremento è più contenuto (+0,4%). Inoltre, la retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è nel 2021, in media, pari a 1.340 euro per i laureati di primo livello e a 1.407 euro per i laureati di secondo livello. Rispetto all'indagine del 2019 si rileva un aumento di +9,1% per i laureati di primo livello e +7,7% per quelli di secondo livello. Tale incremento consolida, peraltro, il trend positivo rilevato negli ultimi anni. E ancora, ad un anno dal conseguimento del titolo, la forma contrattuale più diffusa è il lavoro non standard, prevalentemente alle dipendenze a tempo determinato, che riguarda circa il 40% degli occupati; si tratta di valori in aumento rispetto al 2019. Per quanto riguarda, invece, i laureati a cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è pari all'89,6% per i laureati di primo livello e all'88,5% per i laureati di secondo livello. Rispetto all'indagine del 2019 il tasso di occupazione risulta in aumento di 0,9% tra i laureati di primo livello e di 1,7% tra i laureati di secondo livello. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta è pari a 1.554 euro per i laureati di primo livello e a 1.635 euro per i laureati di secondo livello. Rispetto all'analoga rilevazione del 2019 si registra un aumento delle retribuzioni pari a +8,3% per i laureati di primo livello e a +7,3% per quelli di secondo livello. Nel 2021, a cinque anni dal conseguimento del titolo, la forma contrattuale più diffusa è il contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, che riguarda oltre la metà degli occupati. Circa i due terzi degli occupati, a cinque anni, considera il titolo di laurea "molto efficace o efficace" per lo svolgimento del proprio lavoro. L'attività autonoma, ossia liberi professionisti, lavoratori in proprio, imprenditori, riguarda l'11,6% dei laureati di primo livello e il 12,7% dei laureati di secondo livello. Il contratto alle dipendenze a tempo indeterminato interessa il 29,8% degli occupati di primo livello e il 25,7% di quelli di secondo livello. I laureati assunti con un contratto non standard, in particolare alle dipendenze a tempo determinato, rappresentano il 41,4% dei laureati di primo livello e il 38,5% di quelli di secondo livello.

L'efficacia del titolo. In base alla analisi condotte da AlmaLaurea, per efficacia del titolo si intende la combinazione tra la richiesta della laurea per l'esercizio del lavoro svolto e l'utilizzo, nel lavoro, delle competenze acquisite all'università. Durante lo scorso anno, per oltre il 60% dei laureati occupati ad un anno il titolo risulta "molto efficace o efficace", in particolare 60,6% per i laureati di primo livello e 66,3% per i laureati di secondo livello. Rispetto all'indagine del 2019 si rileva un aumento dei livelli di efficacia sia per i laureati di primo livello (+2,3%) sia per quelli di secondo livello (+4,9%). Nel 2021, a cinque anni dal conseguimento del titolo, il lavoro autonomo si attesta al 9,4% tra i laureati di primo livello e al 19,8% tra i laureati di secondo livello. La quota di chi è assunto con contratto a tempo indeterminato è del 65,5% tra i laureati di primo livello e del 55,8% tra quelli di secondo livello. È assunto con un contratto non standard il 15,8% dei laureati di primo livello e il 17,4% di quelli di secondo livello.

Rispetto alla rilevazione del 2019 si registra un aumento del lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato (+4,4 punti percentuali per i laureati di primo livello e +1,1 per quelli di secondo livello). Il lavoro non standard registra una lieve contrazione per i laureati di primo livello (-0,7 punti) mentre rimane sostanzialmente stabile per quelli di secondo livello. Infine, il lavoro autonomo risulta in diminuzione tra i laureati di primo livello (-1,2 punti percentuali), mentre si mantiene su livelli costanti tra quelli di secondo livello (+0,4 punti).

Prevalgono le lauree «tecnologiche». Tra i laureati magistrali biennali del 2016, intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo, si registrano rilevanti differenze tra i vari gruppi disciplinari. I laureati dei gruppi in informatica e tecnologie ICT, ingegneria industriale e dell'informazione, architettura e ingegneria civile e quelli del gruppo economico mostrano, infatti, le migliori performance occupazionali con il tasso di occupazione superiore al 90%. Si collocano, invece, al di sotto della media, in particolare, i tassi di occupazione dei laureati dei gruppi educazione e formazione, arte e design nonché letterario-umanistico con il tasso di occupazione inferiore all'83. Anche tra i laureati magistrali a ciclo unico, intervistati a cinque anni, si evidenziano importanti differenze tra i gruppi disciplinari, con i laureati del gruppo medico e farmaceutico che hanno le più elevate performance occupazionali, registrando un tasso di occupazione pari al 92,9%. Al di sotto della media, invece, i laureati del gruppo giuridico, dove il tasso di occupazione si ferma all'81,2%. Tra i laureati magistrali biennali sono, soprattutto, i laureati di ingegneria industriale e dell'informazione e di informatica e tecnologie ICT che possono contare sulle più alte retribuzioni, rispettivamente 1.893 e 1.851 euro mensili netti. Non raggiungono, invece, i 1.400 euro mensili le retribuzioni dei laureati dei gruppi educazione e formazione, psi-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

cologico e letterario-umanistico. Tra i magistrali a ciclo unico le retribuzioni più elevate sono percepite dai laureati del gruppo medico e farmaceutico (1.898 euro). Più contenute quelle del gruppo di educazione e formazione, che si attestano a 1.404 euro mensili. A cinque anni dal titolo, i valori più elevati di efficacia sono raggiunti tra i laureati magistrali biennali dei gruppi scienze motorie e sportive, scientifico, psicologico, informatica e tecnologie ICT e, infine, architettura e ingegneria civile, tutti con valori superiori al 74%. Inferiori alla media, invece, i livelli di efficacia dei laureati dei gruppi politico-sociale e comunicazione (48,4%) e arte e design (56,2%). Decisamente più elevati i livelli di efficacia tra i laureati magistrali a ciclo unico, in particolare per quasi la totalità dei laureati del gruppo veterinario, ma anche di educazione e formazione e di quello medico e farmaceutico, dove oltre il 90% degli occupati valuta «molto efficace» o «efficace» il titolo magistrale a ciclo unico.

© Riproduzione riservata

La condizione occupazionale dei laureati

Fonte: AlmaLaurea

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 27-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 3

Professioni 24

Trenta giorni per l'accesso ai dati degli studi

Marisa Marraffino —a pag. 12

Il cliente ha diritto all'accesso ai dati: lo studio deve rispondere in 30 giorni

Trasparenza. Anche i professionisti sorvegliati (e sanzionati) dal Garante privacy. Ecco le indicazioni per gestire le istanze di trasmissione delle informazioni: tra gli obblighi, l'identificazione del richiedente, l'uso di password e il pagamento dei soli costi vivi

Marisa Marraffino

Per gli studi il tema della privacy non è solo legato alla raccolta e alla conservazione corretta dei dati della clientela. I professionisti hanno anche l'obbligo della trasparenza e di consentire un accesso celere alle informazioni raccolte.

Il diritto di accesso deve essere garantito in tempi certi, al massimo entro un mese dalla richiesta. E se si verificano ritardi, dovuti alla complessità del caso o al numero di istanze ricevute, occorre tenere aggiornato l'interessato. A vigilare sul rispetto della scadenza c'è, anche per i professionisti, il Garante della privacy.

E infatti il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 17 dello scorso 27 gennaio ha ammonito un avvocato che aveva risposto dopo quasi due mesi a una richiesta di accesso agli atti pervenuta a mezzo raccomandata da un cliente.

Per il Garante il regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) è chiaro nel fissare tempi certi di risposta a fronte dell'istanza del soggetto interessato. La risposta deve avvenire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. La scadenza può essere prorogata di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, ma il titolare del trattamento deve informare l'interessato.

Il quadro normativo

Il diritto di ricevere copia dei propri dati personali è oggi cristallizzato dall'articolo 15 del Gdpr, oltre che dai codici deontologici dei professionisti. Per gli avvocati, l'obbligo si estende a tutta la documentazione giudiziale e stragiudiziale, ad eccezione della corrispondenza riservata tra colleghi. Sulla questione ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), si erano pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione precisando che l'avvocato non deve ostacolare il diritto di accesso agli atti del cliente. Mettere a disposizione i documenti presso il proprio studio può non bastare se di fatto il professionista ne ostacola la ricezione da parte del cliente, ad esempio muovendosi nella direzione di evitare la consegna delle copie di una parte degli atti processuali o stragiudiziali (Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza 24080 del 17 novembre 2022).

La sicurezza

Ma la richiesta di accesso ai dati prevede anche particolari doveri di verifica da parte del professionista che deve evitare accessi non autorizzati e garantire alti standard di sicurezza.

Quando ad esempio le istanze pervengano tramite mail ordinaria è onere del professionista identificare correttamente il cliente ed è dovere di quest'ultimo collaborare per evitare l'invio di dati riservati a soggetti non autorizzati. Lo prevede espressamente l'articolo 12 del Gdpr, che impone sempre come standard minimo l'identificazione del soggetto interessato. E la questione è particolarmente complessa quando il cliente invia la richiesta informalmente, ad esempio tramite una mail ordinaria non direttamente riconducibile a lui.

I dati richiesti nella maggior parte dei casi sono dati "particolari" (ex dati sensibili), e l'invio tramite posta ordinaria richiede l'adozione di precise cautele da parte del professionista.

Ad esempio, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, con il parere del 30 dicembre 2019, ha ritenuto che l'avvocato possa consegnare copia dei dati al cliente con ogni mezzo «purché sia assicurata la loro ricezione da parte del cliente». Una mail semplice può non bastare se ad esempio non vi è la certezza che quell'account sia riferibile al cliente.

Occorre poi che il professionista adotti tutte le misure di sicurezza necessarie per l'invio di dati particolari come allegato di una mail. I professionisti per essere compliant al Gdpr dovranno adottare elevate

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

misure di sicurezza tecnologica, come l'utilizzo di standard crittografici, la convalida personale degli indirizzi e-mail, l' uso di password inviate tramite canale separato per l' apertura del file, oltre a sottoporre ai clienti una specifica informativa e acquisire un autonomo consenso all'invio degli atti a mezzo e-mail.

Il pagamento

L'articolo 33 del codice deontologico forense impedisce, poi, all'avvocato di subordinare la richiesta di accesso agli atti al pagamento della notula, dovendo il professionista semmai agire dopo per il recupero del credito. Ma se questo è vero, d'altro canto oggi il Gdpr prevede che il responsabile del trattamento possa richiedere il pagamento di «costi ragionevoli» che tengano conto delle spese vive amministrative sostenute per la fornitura delle informazioni.

Spetta quindi al professionista definire le misure più adeguate tra quelle possibili e di garantire la conformità al Regolamento dei trattamenti eseguiti nell'ottica di assicurare i diritti dei clienti, con lo scopo di assicurare la protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati, soprattutto quelli giudiziari e particolari in generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande & Risposte

1

Un cliente invia una richiesta di accesso agli atti a mezzo Pec al professionista. Quali garanzie bisogna rispettare per spedire le informazioni?

La Pec garantisce la consegna e la ricezione dei dati personali e l'identificazione del cliente qualora l'indirizzo sia stato comunicato da quest'ultimo o sia verificabile tramite gli elenchi dei pubblici registri. Il professionista è tenuto però a garantire idonee misure di sicurezza per la trasmissione degli allegati, ad esempio l'apertura tramite password o la condivisione da cloud professionale.

2

Se l'istanza di accesso agli atti arriva durante la chiusura estiva dello studio, è possibile prorogare la data di invio?

Sì, ma occorre informare l'interessato delle ragioni del ritardo. L'articolo 12 del Gdpr prevede che il termine possa essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

3

Se la richiesta di accesso agli atti avviene via mail o Pec, si può imporre al cliente di recarsi in studio per ritirare gli atti?

No, perché in base all'articolo 12 del Gdpr le informazioni devono essere fornite, quando è possibile, con lo stesso mezzo elettronico, salvo diversa indicazione dell'interessato. Ma il professionista deve essere certo dell'identità del cliente e garantire la sicurezza dell'invio dei dati.

4

Se la richiesta avviene tramite raccomandata, come può il professionista verificare l'identità del cliente?

Il professionista deve confrontare la firma con quella sulla carta di identità dell'interessato in suo possesso oppure chiederla al cliente prima di inviare i documenti richiesti.

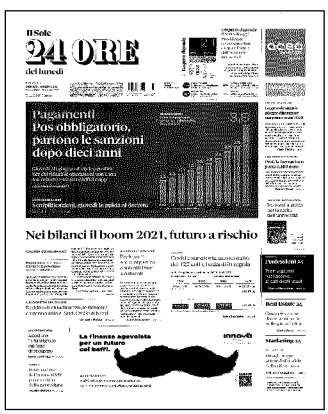
Il Sole 24 ORE
del lunedì
Pagamenti Pos obbligatorio, partono le sanzioni dopo dieci anni
Nei bilanci il boom 2021, futuro a rischio
La finanza agevolata per un futuro col botto

Professioni 24
Il cliente ha diritto all'accesso ai dati: lo studio deve rispondere in 30 giorni
LA CRESCITA DEL TUO BUSINESS MERITA UN RICONOSCIMENTO.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SANDRA FRANCHINO

La sicurezza.
Da evitare accessi non autorizzati alle informazioni in possesso dello studio, anche tramite adeguata verifica dell'identità del richiedente

IL VIA LIBERA
Da acquisire dal cliente un consenso specifico relativo alla trasmissione dei dati richiesti via mail

L'ITER

I tempi
La richiesta di accesso ai propri dati va soddisfatta entro 30 giorni. Da motivare l'eventuale ritardo, al massimo di altri due mesi

Quali informazioni
Il professionista è obbligato a fornire copia dei dati personali del richiedente. Gli avvocati devono trasmettere la documentazione giudiziale e stragiudiziale

I costi
L'evasione della richiesta non può essere subordibata al pagamento della parcella, Eventuali oneri possono essere richiesti per i costi vivi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 4
Foglio 1

IL PUNTO

Professionisti, l'equo compenso è bloccato dai veti della sinistra

DI MARCO BIANCHI

"Cchiù salario pè tutti" arringherebbe **Cetto La Qualunque**, al secolo **Antonio Albanese,** in una delle sue celeberrime gag sui costumi della politica italiana. La gara a chi la spara più grossa in tema di aumenti retributivi sta raggiungendo vette inaspettate. Ma come nelle migliori tradizioni del nostro Paese si individua il problema ma non si offre la ricetta risolutiva in concreto.

I tuttologi televisivi tutte le sere si affannano a spiegarci come l'aumento del costo della vita ha eroso il potere di acquisto dei lavoratori. Multicromate starlette del tubo catodico con serioso cipiglio ci somministrano dotte argomentazioni su come la "guerra sta facendo lievitare i costi energetici" (capendo poco sia dell'una che degli altri). "Professoroni di stirpe" non meglio identificati ci spiegano perché le materie prime stanno lievitano di costo assieme ai trasporti. Insomma è tutto un fiorire di spiegazioni (tutto orientato a sinistra e da sinistra) di ciò che starebbe accadendo e che ha come unica e incondizionata soluzione l'aumento delle retribuzioni.

Difficile spiegare a cotanta intellighentia che in Italia il salario minimo esiste già e che sono i contratti collettivi. Difficile fare comprendere che la direttiva comunitaria è riferita ai Paesi che non hanno i Ccnl (la stragrande maggioranza). Impossibile far transitare un concetto semplice ma basilare: la maggiorazione delle retribuzioni (e conseguentemente dei contributi) qualcuno dovrà pur pagarlo. Tutto inutile. Come se l'aumentato costo della vita, energetico, dei trasporti e delle materie prime stia colpendo solo i lavoratori dipendenti e non anche gli autonomi, non le imprese. Senza considerare per niente le condizioni economiche degli autonomi, degli imprenditori che dovrebbero garantire sia l'occupazione che questi pretesi aumenti.

Chi lavora va pagato, anche se non è un dipendente

Ma è un affannarsi non valido per tutti. Basti pensare che nonostante leggi, sentenze e risoluzioni non si riesce a fissare un concetto basilare in uno Stato civile: chi lavora va pagato. Eppure la legge sull'equo compenso per i professionisti stenta a fare passi avanti in Parlamento per l'ostruzionismo dei partiti di sinistra. Mentre un'ennesima norma (la riforma degli appalti) prevede un principio stravolgente...udite udite...Viene riconosciuto a chi lavora per la P.A. il diritto a essere pagato. Più esattamente il divieto di fare bandi che prevedano Zero compenso. Perchè l'incredibile è che ancora sono numerosissime le situazioni negli enti pubblici, in cui si pretende ufficialmente la prestazione gratuita dai professionisti. Eccovi servite la serie A e la serie B di chi lavora…

Riproduzione riservata

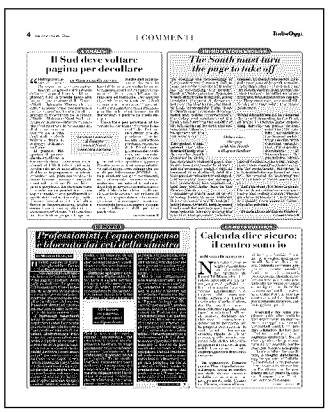

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 28
Foglio 1

Salario minimo, una legge che non si potrà applicare

Sul lavoro in Italia si fanno le leggi sulla carta sapendo o prevedendo che le stesse non potranno essere applicate. È il destino che avrebbe anche il salario minimo, che se generalizzato a tutti i settori ha poche chance di essere sostenibile. Meglio passare attraverso la contrattazione collettiva, magari andando a rivedere i minimi retributivi, anche se senza una crescita sostenuta e un incremento della produttività il rischio è quello di aumentare il lavoro irregolare. È la sintesi del pensiero di Giampiero Proia e Giuliano Cazzola, entrambi professori esperti di lavoro, che sono intervenuti ieri al Festival del lavoro nello stand di Fondo conoscenza, il fondo interprofessionale che racchiude oltre 21.000 aziende aderenti con 36.000 ore di formazione erogata e una crescita annuale del 22%. Oltre ai due professori, hanno preso parte ai due talk anche il presidente e il direttore generale del fondo (Concetto Parisi e Raffaele Modica).

«In Italia spesso si fanno le leggi sapendo che le stesse non potranno essere applicate», il pensiero di Proia. «Credo che questa potrebbe essere la strada per il salario minimo; un livello di 9 euro l'ora potrebbe non essere sostenibile in tutti i settori. Comunque, immaginare lo stesso livello minimo per comparti diversi non mi pare una soluzione giusta. Si andrebbe solo ad aggiungere una nuova regolamentazione sul lavoro, quando nel nostro paese un problema importante è proprio quello di avere troppe leggi». Giudizio simile anche da Cazzola: «in linea di massima sono contrario al salario minimo per legge. Passerei di più dalla contrattazione collettiva, magari incentivando quella di secondo livello. Il rischio con l'introduzione di un minimo salariale per legge è proprio lo svuotamento del potere dei sindacati e dei contratti collettivi; più che aggiungere una nuova legge, quindi, mi focalizzerei sul migliorare le tutele esistenti, andando a razionalizzare la contrattazione e eliminando i contratti pirata. Anche perché il salario minimo nasconde un ritorno alla scala mobile, una misura che già abbiamo visto non è sostenibile per il nostro paese».

© Riproduzione riservata

28 LAVORO E PREVIDENZA ItaliaOggi

FESTIVAL DEL LAVORO I professionisti provano a superare le divisioni degli ultimi anni

Un tavolo per l'equo compenso

Ordini e sindacati a colloquio per ritrovare unità sul testo

Salario minimo, una legge che non si potrà applicare

LA PROPOSTA Salvini, fondi Bde alle imprese

Il fondo di solidarietà ora è una corsa in salita

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 28
Foglio 1

FESTIVAL DEL LAVORO/ I professionisti provano a superare le divisioni degli ultimi mesi

Un tavolo per l'equo compenso

Ordini e sindacati a colloquio per ritrovare unità sul testo

DI SIMONA D'ALESSIO

Il destino dell'equo compenso al centro di un «tavolo di confronto» fra il Cup (Comitato unitario delle professioni) e Confprofessioni, sotto la «spinta» dell'Ancl (Associazione nazionale dei consulenti del lavoro), con l'obiettivo di ritrovare unità su un provvedimento approvato alla Camera dei deputati che il tramonto non (troppo) lontano della XVIII Legislatura rischia di inghiottire, in caso di modifiche in seconda lettura al Senato. È quanto è stato ventilato ieri pomeriggio, al Festival del lavoro, a Bologna, quando il disegno di legge 2419, nato dall'unificazione di iniziative di FdI, Lega, Fi e M5s, è stato protagonista di un (palese) tentativo di riavvicinamento fra il mondo ordinistico ed una «fetta» della rappresentanza associativa della «galassia» degli occupati indipendenti: a parlarne la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nonché del Cup e vicepresidente di ProfessionItaliane Marina Calderone, secondo cui quello all'esame della Commissione Giustizia di palazzo Madama «non è il miglior testo che possa venire alla luce», tuttavia si rivelerebbe una tutela significativa soprattutto per la parte più fragile delle categorie, in prima battuta per i giovani. Anche perché si sono susseguiti, negli anni, degli eventi che «urlano vendetta», a partire da quello verificatosi in un comune (quello di Catanzaro, ndr), amministrazione pubblica che, per redigere un piano regolatore lanciò un bando «a costo zero», in considerazione del fatto, ha rammentato con rammarico, che tale prestazione effettuata senza remunerazione «avrebbe fatto curriculum».

Quanto, poi, al capitolo del testo maggiormente contestato da Confprofessioni (l'articolo 5 comma 5, in cui si legge che «gli Ordini e i Collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire, o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali») Calderone s'è servita di una domanda retorica per difendere la norma: «Siamo una bocciofila, o un Ordine professionale?», rimarcando a seguire come non si possano «svendere le nostre competenze», né «abbassare sempre più l'asticella», anche perché «è inutile portare a casa riserve» negli incarichi «se poi manca una valorizzazione» finanziaria. Terreno, questo, su cui s'è incuneato il vertice dell'Ancl Dario Montanaro: «Il percorso di mortificazione professionale è iniziato con le «Lenzuolate» dell'allora ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani» (quando, nella seconda metà degli anni Duemila, vennero abolite le tariffe, ndr), ha affermato, convinto che «il lavoro debba esser pagato» adeguatamente. Ecco perché, ha proseguito, annunciando che sosterrà la posizione del Cup all'interno di Confprofessioni, «stiamo definendo le linee per un confronto urgente» con il presidente nazionale della Confederazione Gaetano Stella per «arrivare uniti all'approvazione» del disegno di legge, con il contributo della guida di Confprofessioni Lombardia Enrico Vannicola, presente al dibattito.

Come anticipato da ItaliaOggi, martedì 28 giugno in Commissione si raccoglieranno le disponibilità dei gruppi a ritirare, o meno, gli emendamenti depositati. Il centrodestra sembra favorevole a licenziare il testo senza ulteriori correzioni, l'orientamento del Pd, a quanto si apprende, rimane quello di provare ad effettuare poche modifiche. E confidare in un celere varo nel terzo passaggio parlamentare.

© Riproduzione riservata

Il tavolo sull'equo compenso al Festival del lavoro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 27-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 5

Pagamenti

Pos obbligatorio, partono le sanzioni dopo dieci anni

Giovedì 30 giugno al via le penalità per chi rifiuta le operazioni con carta ma restano esclusi bonifici e app

di **Dario Aquaro** **—a pagina 3**

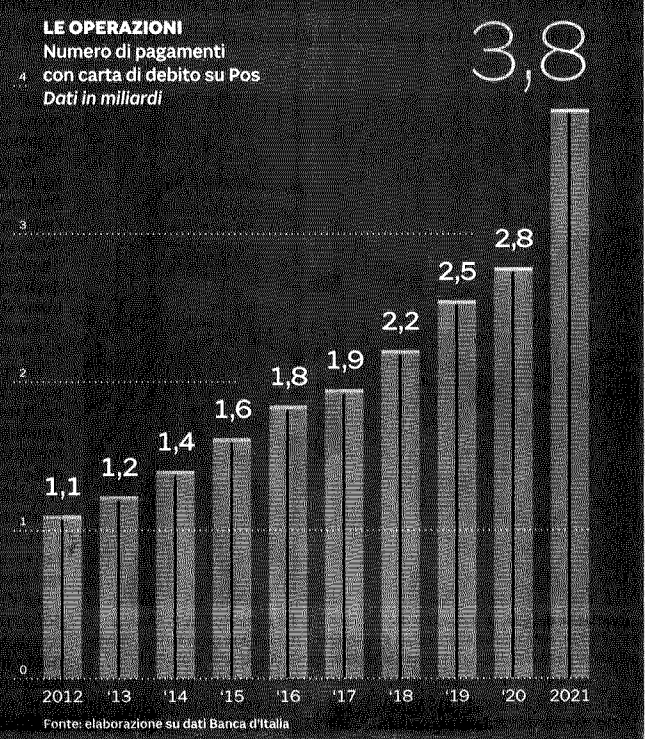

CON IL SOLE 24 ORE

Semplificazioni, giovedì la guida al decreto

—a un euro più il prezzo del quotidiano

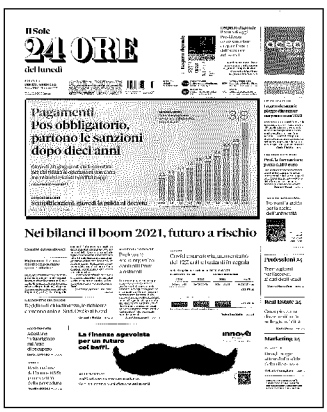

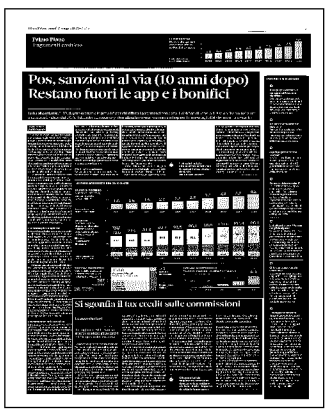

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 27-06-2022
Pagina 1
Foglio 2 / 5

Pos, sanzioni al via (10 anni dopo) Restano fuori le app e i bonifici

Lotta al contante. Il 30 giugno scattano le penalità per chi rifiuta i pagamenti con carta. L'obbligo di accettarli è stato fissato nel 2012 e in teoria è valido dal 2014. Il decreto sul Recovery plan attua la norma, ma senza allargare il campo agli altri strumenti alternativi

Pagina a cura di
Dario Aquaro

Le nuove sanzioni nella lotta al contante nascono già vecchie. Giovedì 30 giugno scatteranno le penalità per esercenti e professionisti che rifiutano i pagamenti con carte di debito, di credito o prepagate. Ogni transazione via Pos negata al cliente (e di qualsiasi importo) potrà essere punita con 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa. Ma la novità dimentica che il sistema *cashless* del commercio e delle professioni è più complesso e contempla anche altri strumenti: dai tradizionali bonifici alle app.

Le sanzioni – attuate con il decreto Pnrr 2 ora in fase di conversione – arrivano otto anni dopo l'entrata in vigore (30 giugno 2014) dell'obbligo di accettare pagamenti con carta per chi svolge «l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali». La norma che ha introdotto quest'obbligo (Dl 179/12, comma 4) è stata però scritta dieci anni fa, nel 2012, quando in giro – dati Bankitalia – c'erano 1,5 milioni di Pos e 72 milioni di carte. Oggi i Pos sono 4,2 milioni (+280%) e le carte 106 milioni (+150%). E se i pagamenti con carta di debito – i più diffusi – nel 2012 furono 1,1 miliardi, l'anno scorso hanno superato i 3,8 miliardi (+350%).

Panorama più complesso

È vero che, in Italia, al numero più alto di Pos dell'area euro corrisponde il più basso livello di operazioni per terminale (1.009, si veda Il Sole 24 Ore del 14 giugno). Ma negli ultimi anni si è sviluppato anche il segmento dei pagamenti "innovativi", che secondo il Politecnico di Milano nel 2021 è valso 9,3 miliardi di euro: trainato proprio dalle operazioni in negozio con smartphone o dispositivi indossabili (7 miliardi di euro).

Ad esser tagliati fuori dall'obbligo di Pos sono dunque, più che le app che si basano su tecnologia *contactless* Nfc (tipo Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay), i sistemi che si avvalgono di altre tecnologie come la geolocalizzazione o i Qr code (Satispay, app proprietarie dei singoli *merchant*, eccetera). Non solo. Negli studi professionali – dagli avvocati agli psicoterapeuti – i pagamenti tracciati avvengono di solito tramite bonifico. E il bonifico ("parlante") è addirittura imposto, ad esempio, dalla normativa sui bonus edilizi. Restano così fuori anche servizi di *home banking* con bonifico immediato, magari intermediati come MyBank, o che facilitano i passaggi online, stile PayPal.

Raccomandazioni Ue tradite

Insomma, con il decreto Pnrr 2 (Dl 36/22) s'è persa una buona occasione per aggiornare la norma e riferirsi a tutti i sistemi di pagamento alternativi al contante: come, d'altra parte, è previsto per la tracciabilità delle spese detraibili al 19 per cento. L'emendamento approvato al Dl 36, invece, si limita solo ad aggiungere le prepagate alle carte di debito e di credito. E ciò nonostante lo stesso Dl 179/12 preveda (articolo 15, comma 5) che il Mise e il Mef possano estendere gli obblighi «a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

L'anticipo del termine al 30 giugno 2022 – anziché il 1° gennaio 2023 stabilito dal decreto Pnrr 152/21 – serve a rispettare il punto 3 del traguardo M1C1-103 del Recovery plan, da realizzare entro il secondo trimestre 2022: una riforma legislativa per garantire «sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici». Ma, nei fatti, quel Dl 179 partorito nel 2012 (governo Monti, un'altra epoca) dopo tante modifiche continua a parlare solo di carte e Pos. E continua a ignorare il considerando 21 della direttiva europea Psd2, per cui «la definizione dei servizi di pagamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico» e garantire «pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori».

Contrasto di interessi

Le sanzioni sul mancato uso del Pos potrebbero restare una misura di bandiera, perché presuppongono, in sostanza, che sia il cliente a denunciare; anche se potranno avere comunque l'effetto di "indirizzare" alcuni esercenti verso un solo tipo di pagamento digitale. Oltretutto, le sanzioni non si applicano «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» a ricevere pagamenti con carta via Pos. Perciò, per evitare scappatoie, sarà importante chiarire di quali ipotesi si tratta: effettivi problemi di connettività temporanea, malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio.

Resta il fatto che – come spiega la relazione del Mef sulla riforma dell'amministrazione fiscale – «i disincentivi all'utilizzo del contante possono produrre effetti positivi nel ridurre l'economia sommersa e l'evasione fiscale soltanto se disegnati in modo da neutralizzare il "contrasto di interessi" tra venditore e acquirente». Detto altrimenti: non di sole sanzioni si nutre la lotta al contante; ma occorrono anche agevolazioni per negozianti, professionisti e autonomi.

Invece il 30 giugno sarà anche l'ultimo giorno del *tax credit* al 100% sulle commissioni per l'uso del Pos (dal 1° luglio tornerà al 30% e per le imprese con ricavi fino a 400 mila euro). E sarà l'ultimo giorno del credito d'imposta variabile per l'acquisto di Pos collegati a registratori telematici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il vincolo limitato ad alcuni strumenti viola la neutralità tecnologica richiesta dalla direttiva Psd2

I sistemi alternativi alle banconote

I PUNTI DI ACCESSO
Numero di Pos attivi, bancari e postali
Dati in milioni

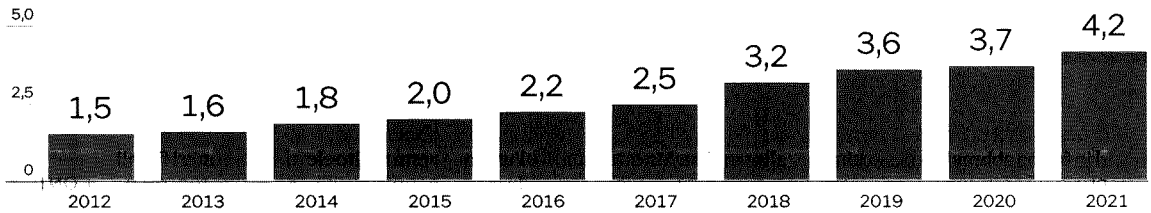

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

LE CARTE
Numero di carte di credito, di debito abilitate Pos e di prepagate multiuso attive. *In milioni*

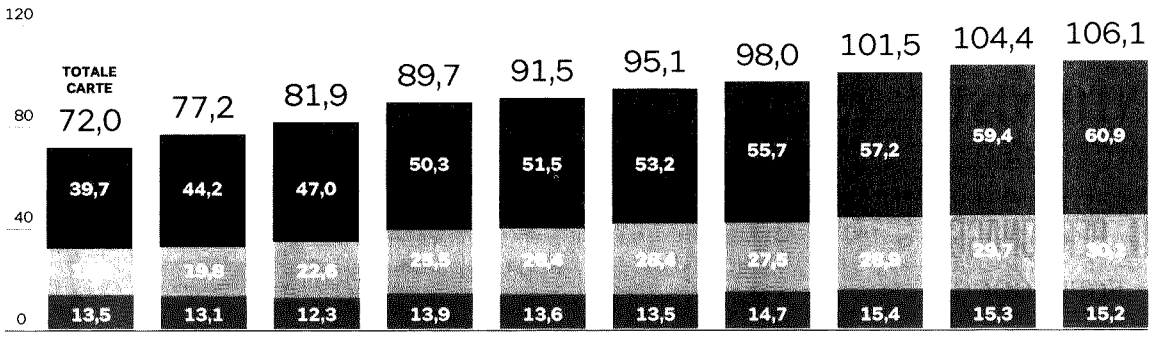

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

TRANSAZIONI DIGITALI
Valore delle transazioni elettroniche nel 2021 in Italia. *In miliardi di €*

327
TOTALE TRANSAZIONI

9,3
Mobile e indossabili

39,4
E-commerce Online

Fonte: Osservatorio Politecnico di Milano

I PAGAMENTI INNOVATIVI
Valore delle spese in mobilità. *In miliardi di €*

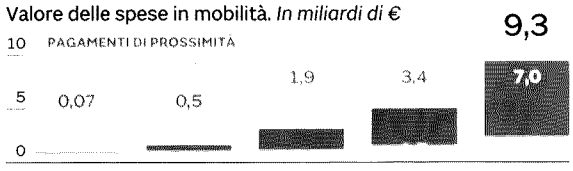

Primo Piano
Pagamenti cashless

LE OPERAZIONI
Numero di pagamenti con carta di debito su Pos. *Dati in miliardi*

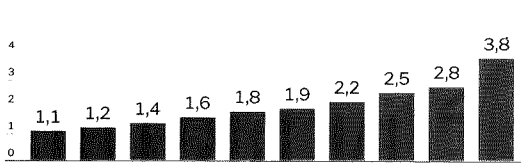

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 27-06-2022
Pagina 1
Foglio 4 / 5

Si sgonfia il tax credit sulle commissioni

Le agevolazioni

Il 1° luglio il credito ritorna al 30% e scadono gli incentivi per l'acquisto dei terminali

Le sanzioni per chi rifiuta l'uso del Pos sono, nel contrasto all'evasione, la misura più evidente e (im)popolare del decreto Pnrr 2. Un'altra misura, più "sotterranea", avrà però maggiore efficacia: quella che impone agli intermediari (che mettono a disposizione i sistemi di pagamento digitale) di trasmettere al Fisco i dati e l'importo di tutte le transazioni elettroniche giornaliere.

L'invio non riguarderà quindi solo gli acquisti dei privati cittadini, ma anche degli operatori economici con partita Iva. Oltre 7 miliardi di dati per le sole operazioni con carte di pagamento (si veda Il Sole 24 Ore del 14 giugno). Un salto di quantità e qualità delle informazioni, che consentirà alle Entrate di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate sulle transazioni, così da far emergere eventuali anomalie nel confronto tra gli scontrini e le fatture trasmesse e gli importi incassati con moneta elettronica. Sempre tutelando la privacy dei consumatori.

La misura serve a dare attuazione al punto 3 del traguardo M1C1-103 del Pnrr, da realizzare entro il 30 giugno: adottare «azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione». Ma l'importanza di comunicare al Fisco, oltre alle commissioni addebitate a esercenti e professionisti, anche i dati sui pagamenti era già stata evidenziata dalla Corte dei conti nel rapporto 2021, in quanto «particolarmente utile per lo svolgimento delle analisi di rischio».

La Corte ragionava a proposito degli incentivi all'uso della moneta elettronica, in particolare il credito d'imposta sulle commissioni legate ai pagamenti *cashless*. Credito che, però, per i pagamenti eseguiti dal 1° luglio si sgonfierà, tornando al 30% ordinario. L'aumento al 100%, stabilito dallo stesso governo Draghi, è durato solo un anno: dal 1° luglio 2021.

Il *tax credit* del 30% sulle commissioni – che le associazioni di categoria dei commercianti chiedono di elevare strutturalmente – si riferisce alle transazioni eseguite con qualsiasi mezzo di pagamento elettronico tracciabile. Senza limitarsi alle carte, come invece accade nel caso dell'obbligo di Pos (si veda l'articolo in alto). Ma riguarda solo le imprese e i professionisti con ricavi fino a 400mila euro. E solo le commissioni su carte personali, escludendo così quelle aziendali.

Gli operatori dei pagamenti elettronici dovranno trasmettere al Fisco i dati e l'importo di tutte le transazioni

Pos e trasmissioni telematiche

La stessa scadenza del tax credit al 100% varrà per un'altra agevolazione: il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di Pos collegati a registratori telematici e Server-Rt, cioè gli strumenti per far fronte all'obbligo dei corrispettivi telematici. Anche questo tax credit, nato per gli acquisti eseguiti dal 1° luglio 2021, andrà a spegnersi il prossimo 30 giugno.

Mentre latita ancora il provvedimento delle Entrate per dar seguito all'incentivo sui Pos «smart»: il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo degli strumenti di pagamento evoluti che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica. Altra agevolazione prevista dal decreto Sostegni-bis dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Domande & Risposte

1

Il 30 giugno scattano le sanzioni sul Pos: cosa significa?
Esercenti e professionisti potranno essere sanzionati se non consentono ai clienti di pagare con una carta di debito (tipo Bancomat), di credito o prepagata.

2

A quanto ammontano le sanzioni?
Per ogni transazione via Pos rifiutata (di qualsiasi importo) la sanzione è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa.

3

Si può pagare in forma ridotta?
No, è escluso il pagamento ridotto, previsto di solito quando si salda entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.

4

Sono previste eccezioni?
La sanzione non si applica «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» a ricevere pagamenti con carta via Pos. Sarà importante chiarire bene di quali ipotesi si tratta: ad esempio, effettivi problemi di connettività temporanea o malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio.

5

L'obbligo di avere il Pos non era già in vigore?
Sì, per chi svolge «l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali» l'obbligo di accettare pagamenti con carte esiste dal 30 giugno 2014 (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Ma non sono mai state previste sanzioni (introdotte al comma 4-bis).

6

Chi e come accerterà le violazioni?
L'accertamento sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli «organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni». In realtà, però, le sanzioni saranno difficilmente applicabili: presuppongono che il cliente denunci e quindi perda tempo e risorse.

7

L'obbligo e le sanzioni riguardano solo le carte?
Sì, la norma è datata 2012 e in origine parlava solo di carte di debito. La legge di Stabilità 2016 ha poi inserito il riferimento anche alle carte di credito. E ora con la conversione del Dl 36/22 (decreto Pnrr 2) vengono aggiunte le carte prepagate. Non sono presi in esame gli altri strumenti di pagamento digitali (come le app), né il fatto che, ad esempio, negli studi professionali il pagamento tracciato da parte dei clienti avviene tramite bonifico. Eppure lo stesso Dl 179/12 prevede (art.15, comma 5) che il Mise e il Mef possano estendere gli obblighi «a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 1
Foglio 1

LA LINEA DELL'ABI

Allerta massima sulle cessioni: più controlli dalle banche

Giuseppe Latour —*a pag. 26*

Superbonus, dalle banche verifiche rigorose sulle cessioni

Circolare 23/E

Abi segue la linea indicata dall'agenzia delle Entrate per l'acquisto dei crediti

I processi valutativi devono essere improntati alla diligenza rafforzata

Giuseppe Latour

Non si andrà nella direzione di semplificare, ma in quella di effettuare controlli e verifiche sempre più rigorosi in fase di acquisto. Dopo la pubblicazione, nella giornata di giovedì, della circolare di 130 pagine dell'agenzia delle Entrate (23/E) che ha messo in fila tutte le regole in materia di superbonus, il mercato ha iniziato a prendere le misure alle nuove indicazioni. A partire dal capitolo che, più di tutti, è oggetto di studio in queste ore: quello sui controlli e le responsabilità nell'utilizzo dei crediti.

Qui si parla della diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). A poche ore dal documento delle Entrate, l'associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una circolare agli associati per analizzare soprattutto questi aspetti. Arrivando a una conclusione: «I chiarimenti diramati dall'agenzia delle Entrate - si legge - in merito all'attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al superbonus».

Da queste parole parte il vicedirettore generale dell'Abi, Gianfranco Torriero: «Il termine "cogenti" è fondamentale. Questi chiarimenti sono parte integrante delle norme sul 110 per cento». Le banche, quindi, si muoveranno nella linea tracciata dall'Agenzia che, per la verità, stanno già seguendo da tempo.

«In questi giorni - prosegue Torriero -, abbiamo sentito spesso richieste di semplificazioni, ma la risposta delle Entrate mi sembra diversa: servono processi valutativi particolarmente rigorosi, perché questi processi possono avere un impatto sulle responsabilità di chi acquista. Si tratta di un segnale forte». Che, di fatto, attribuisce un ruolo ancora maggiore alle banche sul mercato dei crediti: il modello basato sulle verifiche preliminari, sull'utilizzo di società di consulenza a supporto dei controlli, sulla raccolta di documenti è stato messo a punto nei mesi scorsi proprio dal sistema bancario.

«Parliamo di risorse pubbliche - dice il vicedirettore generale di Abi -, abbiamo sempre pensato che questi presidi fossero necessari». E anche le indicazioni sui sequestri, inserite nella circolare, vanno in questa direzione: «In caso di dissequestro - dice ancora Torriero - andrà valutata bene la possibilità di compensare, perché bisognerà avere diligentemente gestito le pratiche».

Il mercato, allora, per prevenire le responsabilità ipotizzate dalle Entrate, si muoverà tutto nella direzione del massimo rigore: chi non ha già strutturato un sistema di controlli adeguato dovrà probabilmente fermarsi, per evitare problemi, e allinearsi alle indicazioni dell'Agenzia. Da tutti i grandi istituti, invece, arrivano segnali distensivi: i processi utilizzati finora, sia sul fronte antiriciclaggio che su quello fiscale, sono coerenti con la circolare. Non ci saranno, insomma, rivoluzioni.

Guardando al mercato più in generale, anche fuori dal perimetro delle banche, resta comunque da verificare in concreto quale sarà l'impatto in termini di tempi e di costi che queste regole avranno sulle cessioni.

Ma non ci sono solo gli acquisti. Gli istituti, infatti, sono anche potenziali venditori di crediti ai cosiddetti «clienti professionali». Dalla circolare non è chiaro quale diligenza dovranno avere questi soggetti, comunque qualificati, quando compreranno. «Dato che l'acquisto proviene da una banca - dice ancora Torriero -, la banca avrà fatto a monte tutti i controlli del caso. Inoltre, questi aspetti potrebbero essere affrontati anche nei contratti tra banca e cliente professionale». Per qualche operatore, però, un chiarimento ulteriore delle Entrate non guasterebbe, per spiegare che chi compra da una banca, magari ad anni di distanza dai lavori, non può neanche teoricamente essere tacciato di concorso nella violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 26
Foglio 1

La responsabilità solidale vincola ai controlli banche e professionisti

Diligenza qualificata

Le contestazioni sugli illeciti potrebbero coinvolgere anche molti acquirenti

Antonio Iorio

Ai fornitori e ai cessionari dei bonus edilizi viene richiesta l'applicazione della diligenza, anche qualificata, pena la responsabilità solidale nell'indebita fruizione del credito da parte del contribuente. Questa diligenza verrà esaminata di volta in volta dai verificatori e rapportata alla specifica situazione. A fornire queste indicazioni è l'agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E.

Certamente queste direttive risentono di un contesto caratterizzato, da un lato, da una normativa lacunosa, almeno sotto questo profilo e, dall'altro, da ingenti frodi. Da qui, probabilmente, la necessità dell'amministrazione di individuare ulteriori strumenti, per tentare di recuperare quanto ormai è stato incassato illecitamente da soggetti che, nella grande maggioranza dei casi, difficilmente saranno aggredibili sotto un profilo patrimoniale.

Le prime circolari in materia evidenziavano la responsabilità del cessionario/fornitore solo per: ❶ eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto; ❷ casi di concorso nell'illecito.

Ora viene introdotta una responsabilità solidale che evidenzia la volontà dell'amministrazione di far rientrare nelle casse erariali ciò che è illecitamente "uscito", ma sembra confermare, in molti casi, l'incapacità del sistema di aggredire chi ha commesso gli illeciti, risultando più semplice far pagare ad altri soggetti solvibili, ritenuti poco diligenti.

Va chiarito che non si tratta dei casi in cui il fornitore attesta/fattura l'esecuzione dei lavori in tutto o in parte non eseguiti, eventualmente supportato anche dal cessionario del credito e/o da qualche professionista: in queste ipotesi vi è un concorso nell'illecito con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie.

Secondo l'Agenzia, il cessionario/fornitore deve invece eseguire molteplici accorgimenti per individuare preventivamente eventuali indici sospetti nella fruizione del bonus (definiti «profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito»).

Viene richiesta una diligenza preventiva, in assenza della quale si risponde in solido. Per gli intermediari finanziari, e forse anche per i professionisti (la circolare fa riferimento ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio), questa diligenza deve essere qualificata.

Così nei prossimi anni, in presenza di illeciti altrui, i verificatori richiederanno da questi soggetti la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti, nonostante l'esecuzione puntuale degli accorgimenti preventivi possibili. In difetto di questa attività, scatterà la responsabilità solidale.

I verificatori richiedono una simile prova (con altri fondamenti) da coloro che detraggono l'Iva versata al fornitore ritenuto emittente di fatture soggettivamente inesistenti. Se si guarda a quete vicende (in molti casi le contestazioni sono automatiche e non c'è possibilità di convincere il verificatore della diligenza), il rischio di un coinvolgimento generalizzato è concreto.

Peraltro, se questa indicazione fosse stata resa nota sin dai primi documenti di prassi, probabilmente i cessionari del bonus e gli altri soggetti, si sarebbero organizzati di conseguenza.

Certamente, le ingenti frodi che stanno caratterizzando questo bonus giustificano simili interpretazioni, ma il rischio è che, alla fine, si colpisca non il vero responsabile ma il soggetto solvibile che non si sottrae e che non ha tratto beneficio, ma ha la sola responsabilità di non essersi accorto di elementi sintomatici di frode.

Vi sarebbe da chiedersi, però, se banche e professionisti abbiano tutti gli strumenti per individuare i cosiddetti «profili oggettivi e soggettivi della falsità del credito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Superbonus, dalle banche verifiche rigorose sulle cessioni

Scadenze al 30 giugno per unifamiliari e Asd

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 24
Foglio 1

SUPERBONUS/La circolare dell'Agenzia 23/2022 sulle modalità di fruizione del beneficio

Il prorata Iva fraziona il 110%

Quota indetraibile: niente sconto ma detrazione o cessione

DI FRANCO RICCA

Il prorata Iva fraziona il superbonus, che sarà fruibile con lo sconto in fattura soltanto per l'imponibile; per la quota d'Iva non detraibile, invece, si potrà optare per la detrazione nella dichiarazione dei redditi o per la cessione del credito, ma solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva dalla quale risulterà la percentuale definitiva dell'imposta ammessa in detrazione. Questo vale anche nel caso in cui l'Iva sia assolta con il meccanismo dell'inversione contabile. Così il paragrafo 5.6 della circolare delle Entrate 23/2022. La circolare prende le mosse dall'art. 6-bis del dl 41/2021, che ha integrato l'art. 119 del dl 34/2021 al fine di precisare che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, ex artt. 19, 19-bis, 19-bis.1, 36-bis, dpr 633/72, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi ivi previsti, "si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente". Puntualizzato che la disposizione non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus e che è applicabile a operazioni fatte dal 22/5/2021, l'Agenzia osserva che il presupposto per computare la quota di Iva indetraibile tra le spese ammesse al 110% è che tale quota sia determinata secondo criteri oggettivi e sia puntualmente quantificata. Pertanto, se al momento dell'emissione della fattura dei lavori il beneficiario non è in grado di quantificare la quota di Iva indetraibile effettivamente a suo carico, non potrà, relativamente a tale quota, optare per lo sconto in fattura: in tal caso, il contribuente potrà computare l'Iva indetraibile nel calcolo del superbonus in sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, optare per la cessione del credito. Il problema non si pone se l'imposta è immediatamente imputabile a costo perché totalmente indetraibile, sia per ragioni oggettive sia per effetto di dispensa ex art. 36-bis, dpr 633/72. Alla luce della disposizione dell'art. 6-bis citato, secondo cui concorre al superbonus anche la quota d'Iva parzialmente indetraibile per effetto del prorata di cui all'art. 19, comma 5, l'agenzia ha dichiarato superate le contrarie indicazioni fornite nella risposta 5.3.2 della circolare 30/2020. Ciò detto, poiché la percentuale dell'imposta ammessa in detrazione in base al prorata è determinata, in via definitiva, solo all'atto della dichiarazione annuale Iva, al momento di emissione della fattura non è possibile stabilire l'ammontare dell'Iva indetraibile che, rimanendo a carico del committente, rientra nel costo da considerare ai fini del 110%. In tal caso, quindi, l'eventuale opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, come sconto "parziale". Per la quota d'imposta non detraibile deteminata in base al prorata definitivo, invece, il contribuente potrà fruire del superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha sopportato tale costo, facendo valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% dell'Iva indetraibile; in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fini del superbonus spettante, riferita alla quota di Iva indetraibile, inviando la comunicazione all'agenzia entro i termini previsti per la trasmissione telematica. In relazione a tali modalità alternative, per quanto riguarda gli adempimenti prescritti ai fini del superbonus, l'agenzia ritiene valide le asseverazioni tecniche rilasciate con riferimento alle spese sostenute dal contribuente, oggetto del precedente sconto in fattura, mentre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti del superbonus dovrà riferirsi anche al calcolo dell'Iva indetraibile e alla verifica della presentazione della dichiarazione Iva da cui risulta il prorata; il visto non riguarda, invece, i dati contenuti nella dichiarazione Iva, fermo restando quanto previsto ai fini della compensazione del credito Iva. I chiarimenti valgono anche nel caso di interventi superbonus con Iva parzialmente indetraibile per effetto del prorata per i quali trovi applicazione l'inversione contabile; quando l'Iva è assolta dallo stesso committente (non solo con l'inversione contabile, ma anche con lo split payment), lo sconto in fattura appare impraticabile, e dovrebbe quindi ricorrersi alle suddette modalità alternative, anche nel caso in cui l'imposta sia totalmente indetraibile.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 24
Foglio 1

Servizi professionali, ritenuta inapplicabile

I compensi dei professionisti che svolgono i controlli (asseverazione; visto di conformità) a presidio della legittima formazione e conseguente corretta circolazione dei crediti da bonus edilizi, ovvero che prestano altri servizi connessi agli interventi agevolati, ove intervenga l' opzione per lo sconto in fattura , non soggiacciono agli obblighi di sostituzione di imposta ex art. 25 del d.P.R. n. 600/1973.

Questa conclusione, anticipata su *ItaliaOggi* del 25 febbraio scorso, in assenza di chiarimenti ufficiali di prassi e sulla base di argomentazioni sistematiche, ha trovato conferma espressa ad opera della maxi-circolare n. 23-E del 23 giugno. In particolare, nel par. 6.2.1 si afferma che "detta ritenuta non trova applicazione nell'ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito di imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento".

Il tema, di rilievo per tutti casi in cui il committente/cliente rappresenti un "potenziale sostituto", era stato generalmente affrontato nella prospettiva che il bonus incassato dal prestatore potesse leggersi quale soddisfazione in natura del suo credito professionale, riconducibile al debitore (il cliente/committente) per il fatto della sua "rinuncia" a beneficiare direttamente della detrazione. In tale ottica ci si chiedeva se l'obbligo del percipiente di fornire la provvista in denaro alla controparte, per consentire a quest'ultima di operare la ritenuta con rivalsa, fosse estensibile al caso in questione, ovvero dovesse considerarsi circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla disciplina di riferimento (d.P.R. n. 600/1973), vale a dire i redditi di lavoro dipendente (art. 23, comma 1, ultimo periodo), i dividendi in natura (art. 27, comma 2) ed i premi (art. 30, comma 3).

A ben vedere, ed ora l'Amministrazione finanziaria ne dà espressamente atto, la questione va posta in termini diversi. Per effetto dell'opzione il professionista vedrà soddisfatto il suo credito per prestazioni di lavoro autonomo attraverso una "contribuzione finanziaria pubblica", vale a dire un credito di imposta che lo Stato gli attribuirà. Tale contribuzione attiene all'aspetto finanziario, cioè all'incasso dei corrispettivi, nel senso che il prestatore, anziché essere pagato dal suo cliente, consegue il contributo pubblico nella forma di tax credit. Dunque, come rilevato dall'Agenzia, il committente medesimo resta fuori dal meccanismo liquidatorio del compenso. Al contempo, come palesato dalla disciplina originaria ed ulteriormente corroborato nelle sue numerose rivisitazioni, il credito Irpef sorge in capo al professionista "a titolo originario". Circa, invece, i profili reddituali, la citata circolare chiarisce che l'intero ammontare di detto credito confluirà nella base imponibile, alla data di fatturazione (implicante l'opzione per lo sconto).

Gianluca Stancati

Riproduzione riservata

24 IMPOSTE E TASSE ItaliaOggi

SUPERBONUS Le circolari dell'Agenzia 23/E/2022 sulle modalità di fruizione del beneficio

Il prorata Iva fraziona il 110%

Quota indetraibile: niente sconto ma detrazione o cessione

Servizi professionali, ritenuta inapplicabile

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 25-06-2022
Pagina 25
Foglio 1

Lettera dell'Abi mette in guardia gli intermediari sul rischio di responsabilità in solido

Banche, controlli severi su 110%

Sarà necessario effettuare una verifica caso per caso

DI FABRIZIO G. POGGIANI

L'Associazione bancaria italiana (Abi) chiede alle banche di applicare una qualificata quanto elevata diligenza nelle operazioni di acquisto dei crediti d'imposta maturati sugli interventi edilizi, con particolare riferimento a quelli del 110%. Necessaria una verifica "caso per caso" al fine di evitare la responsabilità in solido.

Dopo la recente emanazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della circolare 23/E/2022 (si veda ItaliaOggi, 24/06/2022), l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha diramato una propria circolare indirizzata a tutti gli amministratori delegati e ai direttori generali degli istituti di credito associati, per fornire ulteriori indicazioni in relazione alle operazioni di acquisto delle detrazioni introdotte dall'art. 119 del dl 34/2020.

La missiva si è resa necessaria dopo le più recenti modifiche all'opzione di cessione e/o sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, come modificato dal dl 50/2022 (decreto Aiuti), in corso di conversione in legge, e l'emanazione delle circolari 19/E, dello scorso 27 maggio, e la 23/E dello scorso 23 giugno.

Come si evince dalla comunicazione, si è reso necessario fornire talune indicazioni operative alla luce della più recente circolare delle Entrate, avente uno spiccato contenuto interdisciplinare, essendo stata emanata sulla base delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) e della commissione consultiva per il monitoraggio (e delle linee guida correlate), costituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Posto che la circolare delle Entrate, oggetto della comunicazione, si compone di ben sei paragrafi, l'interesse dell'associazione riguarda i profili di responsabilità sull'utilizzo dei crediti (§ 5), giacché l'agenzia, accertata la mancata integrazione dei requisiti, anche parziale, che permettono la fruibilità del bonus, procede con il recupero nei confronti del beneficiario, fatta salva la presenza del concorso nella violazione.

Nel paragrafo richiamato (§ 5) si precisa, infatti, che l'agenzia, acclarata la mancata spettanza della detrazione, procedere con il recupero dell'importo fruito, maggiorato degli interessi, di cui all'art. 20 del dpr 602/1973 e delle sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del beneficiario.

In presenza, però, di un concorso nella violazione, oltre all'applicazione del comma 1, dell'art. 9 del dlgs 472/1997 attraverso il quale è stato disposto che quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, resta ferma la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, ma anche dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita.

Per l'Agenzia delle entrate, il concorso nella violazione, sussiste nelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla "specifica diligenza richiesta" attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito; livello di diligenza dipendente essenzialmente dalla natura del cessionario.

Per l'agenzia, la valutazione circa la sussistenza o meno della diligenza richiesta dipende da profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di acquisto (carenza di documentazione, incoerenza reddituale, sproporzione credito rispetto al valore dell'unità immobiliare e altro) ma anche da profili collegati alla normativa antiriciclaggio, di cui al dlgs 231/2007, anche in ragione alle comunicazioni diramate dall'Ufficio di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia.

Pertanto, questo il nodo della questione, la verifica relativa alla responsabilità in solido del cessionario deve essere condotta, caso per caso, tenendo conto del grado di diligenza effettivamente esercitato che, in presenza di soggetti obbligati a tenere conto anche della disciplina antiriciclaggio, di cui al citato dlgs 231/2007, deve ritenersi particolarmente elevato e qualificato (sul punto, circ. 16/E/2021), tenendo ulteriormente conto che la presenza del credito dentro la piattaforma delle Entrate non significa riconoscimento della relativa esistenza e spettanza.

Infine, si evidenzia che per i crediti d'imposta oggetto di sequestro/dissequestro, alla luce dei chiarimenti in commento dell'agenzia, il cessionario deve sempre valutare di aver operato con la necessaria diligenza all'atto di acquisto del credito, prima di eseguire la compensazione dei crediti fiscali acquisiti; l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei detti principi, infatti, non costituisce titolo legittimo per la compensazione. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.